



CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

*(R.D.L. 28 agosto 1930 n°1345)*

*Sede Legale e Direzione: Via Ferraris,3 – 14036 Moncalvo (AT)*

*Centralino: Tel.0141/911111- Servizio Clienti:800.662.255 – Fax 0141/911142 - e-mail: [info@ccam.it](mailto:info@ccam.it) – [www.ccam.it](http://www.ccam.it)*

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI  
DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE  
ALLE SOGLIE COMUNITARIE  
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016**

*Approvato dell'Assemblea del 27/07/2017*

## Sommario

Sommario .....	2
PREMESSE.....	4
TITOLO I - Applicabilità del Regolamento e Responsabile di Commessa .....	4
Art. 1 - Ambito di applicazione .....	4
Art. 2 - Responsabile di Commessa .....	4
TITOLO II - Livelli della progettazione e modifiche contrattuali .....	5
Art. 3 - Livelli della progettazione per gli appalti di lavori e per i servizi.....	5
Art. 4 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.....	7
TITOLO III - Procedure di affidamento.....	9
Art. 5 – Procedure di affidamento con gara.....	9
Art. 6 – Ulteriore fase selettiva.....	10
Art. 7 – Accordi quadro.....	10
Art. 8 - Affidamento senza gara.....	10
Art. 9 - Avvalimento.....	11
Art. 10 - Requisiti di partecipazione e garanzie.....	11
Art. 11 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).....	11
Art. 12 - Operazioni di gara.....	12
Art. 13 - Codice Etico .....	12
Art. 14 - Sistemi di qualificazione CCAM e Albi Fornitori .....	12
Art. 15 – Criteri di aggiudicazione .....	13
Art. 16 – Contenuto e modalità di presentazione dell’offerta .....	14
Art. 17 – Unica offerta .....	15
Art. 18 – Sedute di gara .....	15
Art. 19 – Commissione.....	15
Art. 20 – Verbale di gara.....	16
Art. 21 – Informazioni.....	16
Art. 22 - Divieto di artificioso frazionamento .....	16
Art. 23 - Suddivisione in lotti .....	16
Art. 24 – Forma del contratto.....	16
TITOLO IV –Disposizioni generali.....	17
Art. 25 – Le garanzie nei contratti .....	17
Art. 26– Spese contrattuali.....	18
Art. 27 – Le vicende del contratto d’appalto.....	18

Art. 28– Subappalto e cessione del contratto .....	19
Art. 29 – Penali.....	19
Art. 30 – Contabilità dei lavori, collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni .....	19
TITOLO V - Acquisizioni di beni e servizi .....	20
Art. 31 - Acquisizione di forniture e servizi e liquidazione delle spese. ....	20
Titolo VI Norme finali e transitorie.....	22
Art. 32 – Norme finali e transitorie .....	22
Appendice - Trattamento dei dati .....	22
ALLEGATI:.....	23
REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA, SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI, INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE.....	23

## **PREMESSE**

Il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato - nel prosieguo denominato anche "CCAM" o Consorzio -, in qualità di impresa pubblica operante nei settori speciali di cui agli artt. 115 e ss. del testo "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", adottato con D.Lgs. 50/2016 - nel prosieguo denominato anche "Il Codice"-, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, può adottare, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, un proprio Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Tutto ciò premesso, attraverso il potere di "autoregolamentazione", per gli appalti sotto soglia il Consorzio individua gli strumenti più adatti per agire con flessibilità, efficacia, efficienza, adottando procedure improntate a criteri di snellezza nei processi di affidamento degli appalti adottando il presente Regolamento interno.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

## **TITOLO I - Applicabilità del Regolamento e Responsabile di Commessa**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti affidati da CCAM;
- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o c.d. "estranei", affidati da CCAM laddove espressamente richiamato negli atti di gara.

### **Art. 2 - Responsabile di Commessa**

1. Il Responsabile di Commessa ha il compito di seguire le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei contratti d'appalto del Consorzio.

2. Il Consorzio può affidare tale compito a uno o più soggetti.

## **TITOLO II - Livelli della progettazione e modifiche contrattuali**

### **Art. 3 - Livelli della progettazione per gli appalti di lavori e per i servizi**

1. La progettazione delle opere si articola su diversi livelli a seconda se si tratti di nuove opere/impianti o se si riferisca ad interventi di manutenzione straordinaria, con o senza potenziamenti.

2. Nel caso di nuove opere la progettazione si articola su tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo e deve soddisfare tendenzialmente i seguenti obiettivi:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

3. Quando si tratti di interventi di manutenzione straordinaria consistenti in sostituzione di condotte sia acquedottistiche che fognarie, o di modifiche non sostanziali di altre tipologie di impianti, la progettazione può limitarsi ad un unico livello di approfondimento tale però da poter consentire la messa in gara dell'esecuzione degli stessi o, qualora si utilizzino contratti aperti e/o accordi di programma, rendere chiaramente identificabile e cantierabile l'intervento stesso. Nel caso in cui la sostituzione delle condotte comporti significative variazioni di percorso, l'intervento rientra nella casistica di cui al comma 2.

4. Qualora ricorra la fattispecie prevista al comma 2 (nuove opere) il Consorzio, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' comunque consentita la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 2, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e

tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dal Consorzio e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile di commessa stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

10. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.

11. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dal responsabile del servizio.

12. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,

l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

#### **Art. 4 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal CDA su proposta del Responsabile di Commessa. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. A tal proposito i bandi o le lettere di invito dovranno obbligatoriamente contenere tali clausole.

Nel caso di contratti per appalti di lavori le modifiche dovranno essere principalmente finalizzate all'esecuzione di opere complementari ai fini del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e nell'esclusivo interesse del Consorzio. La spesa complessiva non potrà, di norma, comunque superare l'importo inizialmente approvato per l'intero intervento, esclusi i costi del personale interno.

2. Per i contratti relativi ai lavori, previa richiesta dell'appaltatore, qualora previsto nel bando o nella lettera di invito, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari regionali, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

3. Sono altresì consentite modifiche nei seguenti casi:

a) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per il Consorzio notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per il Consorzio. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui il Consorzio aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- 2) nel caso in cui il Consorzio si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

4. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal CCAM in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponderà dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

5. Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

6. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Consorzio.

7. Il CCAM, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini della loro opponibilità al CCAM, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità.



## TITOLO III - Procedure di affidamento

### Art. 5 – Procedure di affidamento con gara.

1. Laddove sia operativo un Sistema di Qualificazione istituito da CCAM ai sensi dell'art. 134 del Codice, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento, nel rispetto di quanto stabilito nel relativo Regolamento, allegato al presente.

2. Allo stesso modo, qualora sia operativo un Albo fornitori, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese ad esso iscritte, che saranno individuate, applicando, se del caso, il criterio della rotazione per l'estrazione di short list.

3. Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non sia stato istituito un Sistema di Qualificazione o Albo Fornitori, si procederà mediante procedura negoziata, come di seguito:

- a) per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
- b) per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie comunitarie possono essere affidati previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

4. Le eventuali indagini di mercato saranno svolte mediante la pubblicazione di avvisi nella specifica sezione del sito CCAM.

La durata della pubblicazione sarà stabilita dalla Stazione Appaltante in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo stabilito in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia. Lo svolgimento delle indagini di mercato non comporta impegno al successivo invito alla procedura.

5. Si procederà mediante indizione di gara aperta al pubblico, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, laddove, pur nella vigenza di un Sistema di Qualificazione/Albo fornitori, si intenda comunque ricorrere ad un nuovo sollecito del mercato.

## **Art. 6 – Ulteriore fase selettiva**

1. Il Consorzio può riservarsi la facoltà di procedere ad una ulteriore fase selettiva qualora ritenesse che l'offerta individuata come migliore al termine della gara sia ancora migliorabile.
2. La lettera di invito o il bando di gara indicano se il Consorzio si riserva tale facoltà.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio del prezzo più basso, l'offerta individuata come migliore all'esito della gara viene posta a base dell'ulteriore fase selettiva, da svolgersi secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo, aperta a tutti i soggetti che hanno presentato nella medesima gara le offerte giudicate ammissibili.
4. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Consorzio avvia l'ulteriore fase selettiva, da svolgersi mediante procedura negoziata, tra i soggetti che hanno presentato le due migliori offerte all'esito della gara.

## **Art. 7 – Accordi quadro**

1. L'appalto, sia nell'ipotesi in cui il Consorzio si avvalga del sistema di qualificazione sia in quella in cui pubblichi un bando di gara, può avere ad oggetto un accordo quadro nel rispetto di quanto previsto dall'art .54 del d.lgs. 50/2016 (già art. 222 del D.lgs.163/2006).

## **Art. 8 - Affidamento senza gara**

1. Il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo è ammesso nelle ipotesi di cui agli articoli 125 e 36 del d.lgs 50/2016 e negli altri casi di deroga espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché nei seguenti casi:

- nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti esistenti o di impianti di uso corrente, a all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il CCAM ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale , i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all'esecuzione dell'appalto, purchè questo sia aggiudicato all'imprenditore o al prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale: quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti al CCAM, oppure quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

- nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dal CCAM all'impresa titolare del primo appalto, purchè i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all'indizione di una gara (anche nell'ambito del sistema di qualificazione); la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo appalto.
2. Fatta eccezione per gli affidamenti inferiori alla soglia prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a), la scelta di avvalersi della procedura di cui al presente articolo deve sempre essere preceduta da una relazione predisposta dal Responsabile del Servizio e sottoposta al Responsabile di Commessa, qualora si tratti di altra persona.
  3. Inoltre la stessa procedura, senza necessità di motivazione, può essere adottata anche per gli appalti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 9 - Avvalimento**

1. Relativamente all'istituto dell'avvalimento, il ricorso al suddetto istituto è ammesso nel rispetto delle modalità previste all'art. 89 del d.lgs 50/2016.

### **Art. 10 - Requisiti di partecipazione e garanzie**

1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette da CCAM in applicazione del presente regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016.
2. Per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente il Consorzio si riserva di non utilizzare il DGUE, ma di predisporre apposito modello di partecipazione.
3. La costituzione della garanzia a corredo dell'offerta sarà dovuta esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.
4. All'esecutore del contratto sarà richiesta la garanzia definitiva esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.

### **Art. 11 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

1. Nelle procedure di affidamento indette da CCAM in applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.lgs. 50/2016.

## **Art. 12 - Operazioni di gara**

1. L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara, composto da almeno 3 membri, e comunque sempre in numero dispari, oltre ad un eventuale segretario con funzioni di verbalizzante.
2. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione dell'offerta tecnica sarà demandata ad apposita Commissione Giudicatrice (Commissione Tecnica), composta da un numero dispari di membri, 3 o 5, aventi specifiche competenze tecniche. Tale Commissione può coincidere con il seggio di gara.
3. Nel corso della seduta, il seggio di gara applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.
4. Per procedure di importo inferiore a €. 40.000,00 non sono previste particolari formalità per lo svolgimento delle sedute.

## **Art. 13 - Codice Etico**

1. CCAM disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti del Consorzio, mediante il Codice Etico adottato da CCAM, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio di CCAM e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno accettare detto codice. Il Codice è scaricabile dal sito del Consorzio all'indirizzo: [www.ccam.it](http://www.ccam.it)

## **Art. 14 - Sistemi di qualificazione CCAM e Albi Fornitori**

1. È facoltà di CCAM istituire propri sistemi di qualificazione, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.
2. I sistemi di qualificazione degli imprenditori CCAM prevedono una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/prestazioni, che possono essere suddivise in fasce di importo.
3. Ciascun Sistema di qualificazione è interamente disciplinato da apposito Regolamento di qualificazione, il quale stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione.
4. La pubblicazione degli avvisi di avvenuta istituzione di un Sistema di Qualificazione o di un Albo Fornitori, avverrà sul sito [www.CCAM.it](http://www.CCAM.it) nella sezione dedicata ai "Bandi" sottosezione

“Avvisi”. Nell'avviso saranno indicati l'oggetto dell'albo, i requisiti di iscrizione e funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso.

5. Nell'ambito delle singole gare potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al sistema di qualificazione.

6. L'istanza di iscrizione ad uno o più sistemi di qualificazione o Albi Fornitori potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [ccam@legalmail.it](mailto:ccam@legalmail.it).

## **Art. 15 – Criteri di aggiudicazione**

1. Il criterio di aggiudicazione utilizzato di norma é quello del prezzo più basso, fatta salva la possibilità di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche dell'appalto lo rendano opportuno, secondo la valutazione della Stazione Appaltante.

2. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando di gara o il capitolato d'oneri può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

3. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Consorzio può, se lo ritiene opportuno, chiedere per iscritto le giustificazioni relative agli elementi costitutivi dell'offerta. Nel caso le giustificazioni non fossero ritenute pertinenti, il Consorzio ne può disporre l'esclusione.

4. A tal proposito gli atti di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'anomalia che, di norma, considerano offerte anormalmente basse le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di 10 punti percentuali la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento. Diversamente, sempre con esplicito richiamo negli atti di gara, potranno essere utilizzati i metodi di calcolo previsti dall'art. 97 comma 2 del d.lgs 50/2016.

5. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

6. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

7. Quando si ritenga la ponderazione di cui al comma 6 non possibile per ragioni oggettive, si indica nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la

ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta si utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

8. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. Il Consorzio, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

10. Il Consorzio può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

11. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, il Consorzio indica nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che si intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indica altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

## **Art. 16 – Contenuto e modalità di presentazione dell'offerta**

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel bando, nel capitolato d'oneri e nella lettera d'invito.

2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per il Consorzio, e di ciò essere fatta precisa menzione nel bando o nella lettera di invito.

3. Le offerte devono essere redatte unicamente in lingua italiana, in competente bollo, sono presentate per iscritto ed inviate a mezzo posta presso l'indirizzo indicato nel bando, nel capitolato d'oneri o nella lettera di invito oppure ivi consegnate a mano o a mezzo corriere. I plichi contenenti l'offerta, di norma con l'esclusione delle procedure negoziate, devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché la dicitura richiesta dal bando di gara o dalla lettera di invito.

## **Art. 17 – Unica offerta**

1. Se non è diversamente indicato nella lettera di invito o nel bando di gara, il Consorzio può procedere discrezionalmente all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta idonea, sempre che non decida di procedere alla procedura negoziata.
2. Il Consorzio si riserva comunque la facoltà di annullare o revocare la procedura di gara o di non aggiudicare o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.

## **Art. 18 – Sedute di gara**

1. La verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione e l'offerta e la relativa apertura, la verifica della regolarità e completezza della documentazione e la lettura dell'offerta avvengono in seduta pubblica.
2. Se l'appalto non è aggiudicato al prezzo più basso e occorra una valutazione tecnico-qualitativa dell'offerta, questa è effettuata in seduta riservata nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 19 – Commissione**

1. Il Consorzio, ove lo ritenga opportuno in relazione all'importanza e alla complessità dell'appalto, nomina una commissione per la valutazione tecnica ed economica delle offerte.
2. La commissione è nominata dal Responsabile dei Contratti, che di norma la presiede, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Essa è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, anche interni al Consorzio, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto. Gli esperti esterni al Consorzio vengono scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
4. La commissione può delegare le attività preparatorie, istruttorie e strumentali ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio saranno effettuati dalla commissione nel suo "plenum".
5. Il bando o la lettera di invito determinano i punti e i giudizi di valore. La commissione eventualmente potrà procedere a loro specificazione ma solo prima di iniziare l'apertura dei plichi.

6. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata.

### **Art. 20 – Verbale di gara**

1. Per ogni appalto, delle operazioni di gara, ivi compresi i lavori della commissione eventualmente costituita, verrà redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti della commissione.

### **Art. 21 – Informazioni**

1. Non appena concluse le procedure di gara, il Consorzio ne comunica l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

2. Per tutte le altre comunicazioni valgono le disposizioni di cui all'art.76 del D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 22 - Divieto di artificioso frazionamento**

1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice degli appalti.

2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo annuale.

### **Art. 23 - Suddivisione in lotti**

Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, il Consorzio, ove vi sarà la possibilità, tenuto conto dell'importo contrattuale, suddividerà gli appalti in lotti funzionali sempreché sia assicurata la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ogni singola parte dell'opera, fornitura o servizio.

### **Art. 24 – Forma del contratto**

1. Il contratto è stipulato in forma scritta, che può anche consistere in apposito scambio di lettere commerciali con cui CCAM, dopo aver ricevuto l'offerta, conferma la prestazione e ne dispone il relativo ordine. Per affidamenti di importo inferiore ad euro 100.000 il contratto può essere sostituito dall'ordine, firmato per accettazione dall'affidatario.

2. Per l'affidamento di lavori di importo inferiore a euro 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria non si applica il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice degli Appalti per la stipula del contratto.



## TITOLO IV –Disposizioni generali

### Art. 25 – Le garanzie nei contratti

1. Qualora richiesto nel bando o nella lettera di invito, per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'offerta da presentare è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 3 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg. dall'avvenuta aggiudicazione definitiva. La fideiussione presentata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Consorzio e validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

2. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta del Consorzio e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale.

3. Il soggetto aggiudicatario dovrà, sempre se esplicitamente indicato nel bando o nella lettera di invito, prestare le seguenti garanzie:

a) cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo di aggiudicazione. [In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento;] la cauzione dovrà obbligatoriamente essere redatta secondo i modelli di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123;

b) polizza di assicurazione che tenga indenne il Consorzio da tutti i rischi di esecuzione, valida sino alla data di emissione del certificato di Collaudo provvisorio da stipularsi nella forma "Contractors All Risks (C.A.R)" con una copertura minima pari all'importo base d'appalto (per le opere in esecuzione e per le opere preesistenti) ed una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, redatta secondo i modelli di cui al d.m. 12 marzo 2004 n. 123.

4. Qualora il soggetto aggiudicatario non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dal Consorzio, il Consorzio dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria ed a rivalersi sull'aggiudicatario stesso per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dal Consorzio.

5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

6. Il soggetto incaricato della progettazione esecutiva dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo con esito favorevole.

#### **Art. 26– Spese contrattuali**

1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico della controparte, la quale è tenuta a versare al Consorzio l'importo relativo alle spese contrattuali, entro il termine comunicato dal Settore interessato.

2. Le spese contrattuali, sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, all'imposta di registro sul contratto e alle eventuali vulture catastali e trascrizioni, se necessarie.

#### **Art. 27 – Le vicende del contratto d'appalto**

1. I documenti costitutivi dell'atto con il quale si instaura il procedimento contrattuale, di norma, prevedono i casi di risoluzione e di rescissione del contratto.

2. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile di Commessa su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione o del Direttore dei Lavori, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse del Consorzio. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile di commessa ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso, vengono sottoposti al Responsabile di Commessa per i provvedimenti più opportuni.

4. In casi di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile di Commessa, dopo aver invitato il contraente a adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto, sentito il Consiglio di Amministrazione, o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all'organo competente la risoluzione del contratto.

5. La risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore comporta l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento di ulteriori danni. Ove si tratti di impresa qualificata, essa incorrerà anche nelle sanzioni previste dal Regolamento del Sistema di Qualificazione.

## **Art. 28– Subappalto e cessione del contratto**

1. Per gli appalti di lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.50/2016.
2. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge è causa di risoluzione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016, non è consentita la cessione del contratto.
4. In caso di subappalto di lavori nei luoghi confinati di cui al DPR 177/2011 i relativi contratti dovranno essere certificati ai sensi del Titolo VIII capo I D.lgs. 276/2003.

## **Art. 29 – Penali**

1. Ferma restando la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

## **Art. 30 – Contabilità dei lavori, collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni**

1. In materia di contabilità dei lavori, collaudo e regolare esecuzione delle prestazioni trova applicazione il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto compatibili con il presente Regolamento nonché con la struttura del Consorzio, salvo laddove espressamente indicato con riferimento a normativa diversa.
2. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Il Consorzio, di norma, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ovvero dalla consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria di interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

## TITOLO V - Acquisizioni di beni e servizi

### Art. 31 - Acquisizione di forniture e servizi e liquidazione delle spese.

1. L'Unità Aziendale che ha un'esigenza di acquisto la manifesta attraverso la Proposta d'Ordine, sul sistema gestionale informatico, autorizzata dal Responsabile del servizio.

2. Il suddetto documento deve essere trasmesso all'Ufficio Acquisti, in seguito chiamato unicamente Ufficio, correttamente autorizzato e corredato dalla descrizione delle caratteristiche del prodotto/servizio richiesto e relativa documentazione tecnica e certificazione, dai documenti tecnici necessari per effettuare l'acquisto (es. capitolati, disegni, progetti, elaborati grafici, condizioni, specifiche tecniche, ecc.), compresi tempi e luogo di consegna.

3. L'Ufficio controlla che la proposta d'Ordine sia completa; qualora le informazioni siano mancanti/insufficienti restituisce la documentazione all'Unità richiedente, per la sua integrazione.

4. L'Ufficio dovrà attribuire il "Codice identificativo di gara (C.I.G.).

5. L'Ufficio richiede le offerte ai Fornitori presenti nell'elenco degli operatori economici, secondo le seguenti modalità:

- a) Per acquisti sino a 1.000,00 Euro senza particolari modalità procedurali;
- b) Per acquisti da 1.001,00 a 5.000,00 Euro anche in presenza di un solo preventivo scritto o telefonico;
- c) Per acquisti da 5.001,00 a 40.000,00 Euro richiesta di almeno tre preventivi scritti;
- d) Per acquisti oltre 40.000,00 Euro, nei limiti di cui all'art. 35 comma 2 D.lgs 50/2016, richiesta di almeno cinque preventivi scritti, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.

6. Sono esclusi i casi di comprovata urgenza e necessità, i casi di monopolio e privativa industriale, i casi in cui intervengono ragioni di specialità del bene o del servizio, anche per conoscenza dei processi aziendali, che dovranno essere debitamente esplicitate e motivate.

7. Sono esclusi i casi di affidamento di incarichi di progettazione, assistenza e direzione lavori e simili affidati a professionisti, oggetto di separata regolamentazione.

8. Le offerte protocollate sono ricevute dall'Ufficio che provvederà a esaminarle per verificarle e valutarne i contenuti.

9. L'Ufficio al termine della fase di valutazione delle offerte e individuato il fornitore, formalizza l'impegno tramite:

- a) Contratto

E' un impegno formalizzato e vincolante tra le Parti, sottoscritto con un Fornitore di materiali e/o prestazioni. E' caratterizzato dalla definizione delle condizioni di fornitura, da una durata concordata e necessita di Ordini specifici per rendere disponibile la fornitura e/o prestazione.

b) Ordine

Si intende l'impegno sottoscritto con un Fornitore che vincola le Parti nell'acquisto di quantità definite di materiali e prestazioni.

10. La liquidazione consiste nel riconoscimento del preciso ammontare della somma da pagare a favore del creditore.

11. Per tutte le spese la liquidazione avviene a cura dei responsabili dei singoli servizi, i quali devono accertare che la fornitura o la prestazione siano stati eseguiti nel rispetto delle condizioni contrattuali.

12. La liquidazione avviene tramite il documento denominato "Stampa Movimento/Registrazione del sistema operativo aziendale

13. Spetta all'Ufficio Contabilità la verifica che la fattura sia corretta dal punto di vista contabile e da quello fiscale.

14. Il pagamento avviene per il tramite dell'Istituto di Credito a ciò autorizzato, scelto ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, previa verifiche previste dalla vigente normativa.

15. Per quanto concerne le piccole spese di economato, le medesime possono essere disposte entro il limite massimo unitario di Euro 1.000,00 limitatamente alle seguenti tipologie di spesa:

a) posta, telegrafo, facchinaggi e trasporto merci

b) giornali, abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale e pubblicazioni periodiche di carattere tecnico-amministrativo,

c) inserzioni sui giornali previsti dalla legge e dai regolamenti, abbonamenti;

d) tassa di proprietà degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi, valori bollati;

e) spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;

f) anticipi per missioni ad amministratori e dipendenti;

h) trasferte agli amministratori e dipendenti;

i) spese diverse e minute per acquisto beni e prestazioni di servizi relative a tutti gli uffici e servizi dell'azienda incluse quelle per cerimonie, ricevimenti, onoranze, ecc., non attivate con le ordinarie procedure di acquisizione;

l) le spese relative a pubblicazione di bandi, versamento di diritti SIAE, e quant'altro abbia carattere di urgenza legata ad adempimenti di legge o fiscali.

Le spese previste alla lettera d) non sono soggette al limite dei 1.000,00 euro.

## **Titolo VI Norme finali e transitorie**

### **Art. 32 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, anche per i principi in materia di trasparenza.
2. Il presente Regolamento è modificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può applicare immediatamente, sotto la sua responsabilità le modifiche proposte ma non ancora approvate dall'Assemblea.
3. Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo del Consorzio ([www.CCAM.it](http://www.CCAM.it)). Accedendo alla sezione "Bandi" presente al suddetto indirizzo, sarà pertanto possibile consultare gli avvisi relativi alle gare aperte in corso.
4. CCAM si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.
5. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono esclusa I.V.A. o altra tipologia di imposta e/o accisa prevista per legge.

### **Appendice - Trattamento dei dati**

1. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si rende noto che il Consorzio svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti ad assicurare la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
2. Tutti i dati forniti dai soggetti che parteciperanno al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento verranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali del Consorzio e, in particolare: attuazione del sistema di qualificazione e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; espletamento delle procedure concorsuali e connessa verifica delle dichiarazioni rese e delle documentazioni presentate; stipulazione ed esecuzione dei contratti; assoluzione obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria; effettuazione pagamenti e connessi controlli; esigenze operative, gestionali e statistiche.
3. Il conferimento dei dati da parte dei soggetti indicati al comma precedente rimane facoltativo, anche se il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, in determinati casi, l'impossibilità per il soggetto di partecipare al sistema di qualificazione o alle procedure concorsuali disciplinate dal presente Regolamento, nonché di risultarne aggiudicatario. Ai predetti soggetti è data in ogni momento la facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. I dati suddetti potranno essere comunicati da parte del Consorzio a professionisti da esso incaricati, nonché ad autorità o amministrazioni pubbliche per gli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria. L'ambito di diffusione dei dati sarà quello strettamente individuato dallo specifico incarico o dalla normativa da applicare.

#### **ALLEGATI:**

**REGOLAMENTO RELATIVO AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, DA ESEGUIRSI ANCHE IN ECONOMIA, SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI, INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE**